

Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 14

Spese per iniziative volte allo sviluppo industriale

Per le finalità previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata - per lo sviluppo industriale - la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.

Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2651 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e al bilancio per l' anno 1985.